

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obbligo di compilazione del quadro RW anche per il fiduciario

di Marco Bargagli

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero** (IVIE) e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero** (IVAFE).

Nello specifico, il contribuente **deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

Conformemente, l'[articolo 4 D.L. 167/1990](#) prevede che le **persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate** (ex [articolo 5 Tuir](#)) residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, **detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre **redditi imponibili in Italia**, devono indicarli nella **dichiarazione annuale dei redditi**.

In merito, come anche **chiarito dalla prassi operativa**, per **attività patrimoniali** si intendono **tutti i beni detenuti all'estero da contribuenti residenti in Italia**, quali **immobili o i diritti reali immobiliari** (es. **usufrutto o nuda proprietà**) o **quote di essi** (es. **comproprietà o multiproprietà**) situati all'estero, **oggetti preziosi ed opere d'arte, imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all'estero e/o registrati in pubblici registri esteri**.

Di contro, tra le **attività finanziarie**, sono comprese quelle da cui derivano **redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018** del **Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III - parte V - capitolo 11 "*Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale*", pag. 344 e ss.).

Gli obblighi di **indicazione nella dichiarazione dei redditi** sopra previsti **non sussistono**:

- per le **attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti **siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**;
- per i **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** il cui **valore massimo**

complessivo raggiunto nel **corso del periodo d'imposta** non risulta **superiore a 15.000 euro.**

Inoltre, esistono **ulteriori ipotesi di esonero dalla compilazione del quadro RW**, come anche precisato dalla [risoluzione 128/E/2010](#).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti, la cui **residenza fiscale in Italia** è determinata *ex lege* ovvero **in base ad accordi internazionali ratificati in Italia**, che **prestano in via continuativa attività lavorative all'estero**, non sono soggetti all'**obbligo di compilazione del modulo RW** della dichiarazione annuale dei redditi in relazione al **conto corrente costituito all'estero** per l'accreditamento degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte ([circolare 43/E/2009](#)).

L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il **lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia** qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le **sudette disponibilità all'estero**.

I **lavoratori esteri** per i quali **non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione**, sono **invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale** ricorrendone i presupposti.

Un'ulteriore **importante questione** riguarda i soggetti che hanno la “**disponibilità di fatto**” di somme di denaro altrui, con il **compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare**.

Ancora l'Agenzia delle entrate, **con alcuni documenti di prassi** ([circolare 28/E/2011](#), [38/E/2013](#) e [10/E/2014](#)) ha chiarito che **l'obbligo di monitoraggio** non riguarda unicamente **l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o di attività di natura finanziaria detenute all'estero** ma anche colui che **ha** oltrefrontiera la **disponibilità “di fatto”**, anche per interposta persona, di **ricchezze non proprie**, con la conseguenza che, in relazione ad una **medesima attività patrimoniale o finanziaria**, l'**obbligo di dichiarazione** può **incombere su più soggetti**, così come l'**eventuale sanzione - in caso di violazione - può ricadere su più persone**.

Sullo specifico punto è recentemente intervenuta la suprema **Corte di cassazione**, con **l'ordinanza n. 25956/19 del 15.10.2019**, la quale ha sancito che **l'obbligo di dichiarazione** previsto dall'[articolo 4 del richiamato D.L. 167/1990](#), riferito alla rilevazione a fini fiscali dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), riguarda **non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero**, ma anche colui che, all'estero, **abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie**, con il **compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare**.

Infatti giova ricordare che, sulla **base della ratio normativa**, rileva una **nozione onnicomprensiva di detenzione** che include anche le **situazioni di detenzione nell'interesse altrui** (*ex multis*, cfr. Corte di cassazione, [sentenze n. 16404/2015](#), [n. 26848/2014](#) e [n.](#)

[9320/2003\).](#)